

Verbale Assemblea Straordinaria dell'Associazione ELE MOREZ ETS

In data odierna 28 Aprile 2023 alle ore 17:00 presso la sede della Ele Morez ETS in Segrate Via San Felice Ottava strada n. 6, si è costituita l'assemblea Straordinaria della Associazione ELE MOREZ ONLUS regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 27/04/2023 ore 23 e in seconda convocazione per il giorno 28/04/2023 ore 17:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto, per iscrizione RUNTS
2. Approvazione bilancio 2022
3. Varie ed eventuali

Sono presenti presso la sede della società il presidente Isabella Sebastiana Contaldo, il Vice Presidente Matteo Maria Moretti, la segreteria Alessia Zuffada e l'avv. Simona Turano - consigliera; Simona De Pasquale, consigliera; Vincenza Bruni, consigliera; Daniela Ciarlini; sono altresì presenti i seguenti soci: Simona Salvadori; Silvia Giannini; Martina Marra per delega alla signora Alessia Zuffada; Giorgio Luciani.

Il presidente, dato atto che la convocazione è stata effettuata ritualmente e tutti i partecipanti all'associazione, legittimati al voto, sono presenti di persona o per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita.

1. Modifiche dello Statuto, così come previsto dalla Riforma del Terzo Settore.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea che, a seguito di richiesta di iscrizione al RUNTS presentata on line in data 29/03/2023 protocollo 18026, l'Ufficio del Settore Politiche del Lavoro e Welfare metropolitano, ha comunicato in data 20/04/2023 la necessità di modificare l'art. 7 (Consiglio Direttivo) per adeguarlo alla normativa del terzo Settore (Dlgs 117/2017) relativamente alla principio di elettività assembleare dei membri del consiglio direttivo, concedendo termine di 30 giorni per depositare lo statuto modificato e registrato.

Sempre come richiesto dall'Ufficio del Settore Politiche del Lavoro e Welfare metropolitano, si procede anche alla modifica dell'art. 10 rinominandolo "Organo Di Controllo" e disciplinandolo ex art. 30 e 31 del Codice del terzo Settore.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti (in proprio e per delega) **DELIBERA** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto che andrà a sostituire lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano Ufficio territoriale di Milano 3 al n. 2020/3/2619.

2. Approvazione bilancio

Si procede con la trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno: approvazione del bilancio. Il presidente illustra e riepiloga tutte le attività svolte nel 2022 esibendo il rendiconto con le entrate e le uscite; i giustificativi di tutte le spese sostenute, delle entrate e delle uscite, sono a disposizione dei soci nel relativo libro dei bilanci.

L'assemblea all'unanimità **DELIBERA** di approvare il bilancio.

3. Varie ed eventuali:

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.30

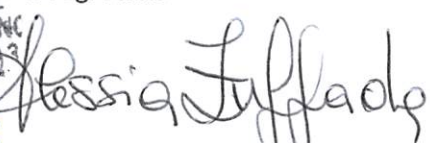
San Felice 28/04/2023

Il Presidente




Il Segretario
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N. 815 SERIE 3
DEL 08-05-2023
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro 0
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro 0



Per delega del Direttore provinciale
Il funzionario
Tiziana CERCOLA

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "ELE MOREZ Ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata "ELE MOREZ ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Segrate, via San Felice, ed ha durata illimitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della solidarietà sociale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 2 FINALITA' E SCOPI

L'Associazione "Ele Morez ETS" si ispira ai valori umani della solidarietà, con particolare riferimento alle persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, al fine di migliorarne le condizioni.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'Associazione, con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel campo della beneficenza e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale la sua attività si concretizza attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 Dlgs 117/2017 comma 1, lettere u e, in particolare si propone di svolgere la seguente attività:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo;

L'associazione, altresì, si propone:

- il sostegno di progetti specifici, individuati o elaborati dall'Associazione (nel rispetto delle normative vigenti), rivolti al miglioramento delle condizioni di vita di persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni o Enti, aventi il medesimo fine istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e gratuita delle cariche associative;

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali; persone che condividendo i principi emergenti del presente Statuto collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali e dell'esplicita adesione allo Statuto;

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

L'associato, con la sottoscrizione della istanza di ammissione all'Associazione, assume l'obbligo di:

- osservare le norme contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali;

- sottoscrivere la documentazione inerente la normativa di cui al D. Lgs.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni
- versare contestualmente la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (in caso di mancata accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo la quota verrà restituita)

Qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell'esercizio sociale la quota associativa termina con la fine del medesimo esercizio sociale. L'adesione all'Associazione "ELE MOREZ ETS" è vincolata all'accettazione ed alla firma del presente Statuto in ogni sua parte.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Soci ordinari: le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano interesse alla vita dell'Associazione e ne condividano le finalità e gli scopi e che verranno ammesse con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, previa domanda di adesione ad esso rivolta;
- Soci sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza hanno parità di diritti, compreso il diritto di voto. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui importo verrà stabilito annualmente e dovrà essere versato entro il mese di dicembre di ogni anno e non è ripetibile.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio

Il numero degli iscritti è illimitato.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese forfettarie.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);
- contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eredità, donazioni e legati;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate, relative ad attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione:

- quote associative annuali;
- versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione o comunque voglia sostenere i suoi progetti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale, a titolo meramente semplificativo e non tassativo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche

occasionali anche mediante offerte di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, manifestazioni di sorte;

-ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuali);

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Principio del voto singolo
- Sovranità dell'assemblea dei soci;
- Le cariche associative sono tutte a titolo gratuito.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

- (eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri).

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente.

Art. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati di cui all'art.3 del presente Statuto e può essere ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o da un associato nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale impugnazione delle delibere del consiglio direttivo che respingono la richiesta di ammissione da parte di un soggetto ovvero sull'esclusione di un associato;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare

in assemblea da altro associato mediante delega scritta opponibile anche in calce all'avviso di convocazione; è possibile ricevere massimo tre deleghe o cinque deleghe in caso di oltre 500 associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o, in assenza, da un associato indicato dall'assemblea. La verbalizzazione è affidata al segretario e poi trascritta nel libro dei verbali dell'assemblea.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione e ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e undici, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri spetterà all'Assemblea la facoltà di sostituire i componenti del Consiglio che siano venuti meno.

Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, il Consiglio si riterrà decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età dovrà convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- convocare l'assemblea degli associati;
- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- promuovere ed organizzare eventi associativi
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Art. 8 PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti, ad eseguire incassi, rilasciando le relative quietanze liberatorie, ad accettare donazioni pubbliche o private. Per le operazioni di gestione corrente il Presidente agisce in prima persona o tramite suo delegato. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro cassa, del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, consultabili dagli associati. Il Presidente custodisce somme o valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa aggiornandone la contabilità. Il Vice-Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

ART 9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)

Il consiglio direttivo potrà, ove occorra o lo ritenga necessario, nominare il Collegio dei probiviri composto da tre membri eletti dall'assemblea degli associati tra gli associati stessi. Il collegio valuta, di propria iniziativa o su richiesta scritta dei singoli associati, eventuali infrazioni societarie.

ART. 10 Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella del componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11 BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12 CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata agli interessati entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata, per iscritto o via telematica.

Art. 13 GRATUITA' CARICHE ELETTIVE E DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ASSOCIATI

Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo completamente gratuito, hanno una durata di sei esercizi sociali e possono essere riconfermate. Le prestazioni fornite dagli associati sono rese a titolo completamente gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo che debbano eventualmente sostenere delle spese a favore dell'associazione per l'espletamento di

particolari prestazioni, potrà essere riconosciuto il rimborso delle stesse qualora effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione preventiva di spesa resa per iscritto dal Presidente, in mancanza della quale non verranno rimborsate.

Art. 14 RESPONSABILITA'

L'Associazione "EleMorez ETS" declina ogni responsabilità in merito a inconvenienti/incidenti di ogni tipo che possano accadere al Socio (o ad altri per sua causa) in qualsiasi luogo d'incontro degli associati (sia in sede che fuori sede), nonché in occasione di trasferimenti, eventi, riunioni, manifestazioni, conferenze, seminari e attività simili, attribuendone quindi a questi completa manleva, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità in merito a tali eventi.

ERT 15 – REGIME FISCALE

Per quanto riguarda il regime fiscale e le agevolazioni fiscali si richiamano espressamente tutte le norme attualmente vigenti.

ART. 16 Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.